

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la modifica della legge sugli stipendi degli impiegati
dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

(dell'11 aprile 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'attuale art. 23, cpv. 1, della legge stipendi recita :

« In caso di assenza per malattia, per infortunio non professionale o per infortunio non coperto dall'assicurazione il dipendente percepisce, al massimo in un periodo di due anni, l'intero stipendio per i primi 180 giorni, il 75 % fino a 270 giorni, il 50 % fino a 360 giorni e il 25 % per altri 360 giorni ; in ogni caso uno stipendio non inferiore alla prestazione che avrebbe diritto di ricevere dalla Cassa pensioni secondo gli anni di servizio prestati ».

Poichè al dipendente è garantito, in ogni caso, uno stipendio non inferiore alla prestazione che avrebbe diritto di ricevere dalla Cassa pensioni, la riduzione massima al 25 % dello stipendio non trova applicazione pratica, mentre quella al 50 % non viene attuata che raramente.

Nello scorso mese di febbraio nove dipendenti dello Stato soggiacevano alle disposizioni dell'art. 23, cpv. 1, ripartiti come segue :

75 % dello stipendio	9 casi
50 % dello stipendio	3 casi

Con effetto a partire dal 1. gennaio 1971 il personale dello Stato ha diritto, in caso di assenza per infortunio professionale o per evento coperto dall'assicurazione militare, allo stipendio completo per due anni. Anteriormente a questa modificazione, con la quale ci si allineava alla soluzione prevista dalla Confederazione, il dipendente percepiva lo stipendio intero per il primo anno e il 50 % per il secondo.

Per il personale federale, anche la regolamentazione concernente le assenze per malattia ha recentemente subito un miglioramento : infatti, con decreto dell'8 gennaio 1971, il Consiglio federale ha deciso di garantire al suo personale il 100 % dello stipendio durante il primo anno di assenza per malattia, il 50 % durante il secondo, ritenuto sempre lo stipendio minimo pari alle prestazioni della Cassa pensioni.

Così come per le assenze in caso d'infortunio professionale, anche per quelle regolate dall'art. 23, cpv. 1, riteniamo opportuno seguire la legislazione federale : il prolungamento da sei a dodici mesi del periodo a stipendio completo è dettato da evidenti ragioni umane ed equitative e accoglie giuste esigenze del personale.

Occorre anche rilevare che solo in casi eccezionali — stipendio alto, pochi anni di servizio — si applica la riduzione delle prestazioni al 50 % dello stipendio. Infatti, le prestazioni della Cassa pensioni, che comprendono la pensione base e il supplemento fisso, variano,

- dal 46,34 % (1. classe) al 70,76 % (17. classe) dello stipendio lordo nel caso di un celibe ;
- dal 51,35 % (1. classe) all'81,23 % (17. classe) dello stipendio lordo nel caso di un coniugato.

Considerato infine che, con l'entrata in vigore delle nuove rendite AVS/AI e

conseguente probabile adeguamento del supplemento fisso, le prestazioni della Cassa pensioni aumenteranno e si avvicineranno quindi ancor di più allo stipendio lordo, la soluzione da noi proposta può essere definita socialmente avanzata e ha anche trovato l'adesione delle associazioni del personale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica l'art. 23, cpv. 1, della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 11 aprile 1972 n. 1817 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue :

Art. 23, cpv. 1

Assenza per
malattia o
infortunio
1. Diritto allo
stipendio

In caso di assenza per malattia, per infortunio non professionale o per infortunio non coperto dall'assicurazione il dipendente percepisce, al massimo in un periodo di due anni, l'intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50 % per altri 360 giorni ; in ogni caso uno stipendio non inferiore alla prestazione che avrebbe diritto di ricevere dalla Cassa pensioni secondo gli anni di servizio prestati.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore con effetto retroattivo a contare dal 1. gennaio 1972.